



DUP

Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021

ALLEGATI

Approvato con D.C.P. n. 61 del 20 dicembre 2018

Redazione a cura del Settore Programmazione e Bilancio

ALLEGATO 5

***PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER STUDIO, RICERCA, CONSULENZA
A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE
2019-2021***

L'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 – Legge Finanziaria 2008 – ha disposto che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Amministrazione.

Il limite massimo di spesa annua per il conferimento degli incarichi era fissato dalla stessa Finanziaria con l'art. 3, comma 56; tale limite è stato successivamente ridotto dall'art. 6, comma 7, della Legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, ed ancora ridotto per effetto dell'art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125. Limiti sempre rispettati da questa Amministrazione.

In materia è poi intervenuta la legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014), che, all'articolo 1, comma 420, ha vietato alle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2015, tra l'altro, di:

- effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (Legge 122/2010), ossia personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- attribuire incarichi di studio e consulenza.

La circolare n. 1/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha successivamente emanato le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 418 a 430, della Legge n. 190/2014.

Sulla base della normativa citata per il triennio considerato non sono previsti conferimenti di incarichi.